



COMUNE DI ITALA

PROVINCIA DI MESSINA

VERBALE N° 8 del 30/04/2015

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di prima convocazione – Seduta pubblica

OGGETTO: REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI. ESAME ED APPROVAZIONE.

L'anno **duemilaquindici**, addì **trenta** del mese di **Aprile** alle ore **19,00** nell'Aula Consiliare previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero convocati oggi a seduta i consiglieri comunali.

	Componenti	Incarico	Presenti/Assenti
1	D'ANGELO DOTT. SEBASTIANO	PRESIDENTE	P
2	BELLO AGATINO	V. PRESIDENTE	A
3	BERLINGHIERI SALVATORE	CONSIGLIERE	P
4	CARONE BIAGIO	CONSIGLIERE	P
5	RANERI ALESSIO	CONSIGLIERE	A
6	CUCINOTTA CRISTINA	CONSIGLIERE	P
7	GARUFI EDUALDO	CONSIGLIERE	P
8	GALLETTA GIUSEPPINA	CONSIGLIERE	P
9	BERLINGHIERI CARMINE	CONSIGLIERE	A
10	CICCARELLO ANTONINA	CONSIGLIERE	P
11	MICELI CARMELO	CONSIGLIERE	P
12	PALO CARMEN	CONSIGLIERE	P

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale **Dott. Dott. MARCELLO IACOPINO** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **Sig. D'Angelo Dott. Sebastiano** Presidente del Consiglio Comunale invita i consiglieri a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Si passa al 3° punto dell'ordine del giorno;

Il Presidente dà lettura della proposta e dà il via al dibattito, non essendoci stato nessun intervento si passa alla votazione;
Si approva ad unanimità;

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITO il Presidente;

VISTA la proposta allegata alla presente;

UDITO il dibattito in aula

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 30/2000;


RITENUTO opportuno provvedere in merito;

VISTO l'O.E.E.L.L. vigente in Sicilia;

AD UNANIMITA' DI VOTI

D E L I B E R A

DI APPROVARE la proposta di cui in premessa allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale , avente ad oggetto: **REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI ESAME ED APPROVAZIONE.**



COMUNE DI ITALA

PROV. DI MESSINA

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Proposta di delibera per il Consiglio Comunale
(redatta ai sensi dell'art. 53 della legge n. 142/90)

PROPOSTA N. 8 DEL 28-04-2015

OGGETTO: Regolamento Generale delle Entrate Comunali. Esame ed approvazione.

PREMESSO:

- che l'art.52 D.l.gs. 15 dicembre 1997 n. 446. in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale *"le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;

- che la Legge n.296/2006 (Legge finanziaria 2007) ha introdotto varie novità in materia di disciplina generale della fiscalità locale degli enti locali, fra cui la necessità di uniformare gli aspetti generali delle entrate tributarie e patrimoniali dell'Ente alle varie disposizioni di legge, in modo da consentire una corretta e semplice lettura da parte dell'utente/contribuente;

RITENUTO dover inserire tale disciplina generale delle entrate comunali di tipo tributario ed extratributario in apposito regolamento al fine di costituire un riferimento base normativo utile al contribuente nonché agli uffici preposti per l'espletamento dell'attività gestionale delle suddette entrate;

VISTO l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001 (Legge Finanziaria 2002), secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione (per l'anno in corso 31 maggio 2015);

- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 16/03/2015 che ha prorogato i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione degli Enti Locali, per l'anno 2015, a tutto il 31.05.2015;

VISTA l'allegata bozza di "Regolamento Generale delle Entrate Comunali";

VISTO il parere favorevole espresso dall'Organo di Revisione Contabile;

VISTO il parere favorevole della Commissione Regolamenti;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente Regolamento;

VISTO lo Statuto Comunale;


VISTO l'O.A.EE. LL. vigente in Sicilia;

SI PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE


- 1) di approvare il "Regolamento Generale delle Entrate Comunali", nel testo che si allega alla presente delibera per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 2) di prendere atto che il predetto Regolamento entra in vigore, ai sensi dell'art. 27, c.8, della Legge n. 448/2001, il 1° gennaio 2015;
- 3) di delegare il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria e delle Attività Produttive a trasmettere copia della presente delibera e del Regolamento allegato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini indicati dall'art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, richiamato in detta norma;
- 4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Itala, li

IL RESPONSABILE DELLA AREA
(Rag. C. C. Bonarrigo)



IL SINDACO
(Avv. Antonino Crisafulli)



OGGETTO: Regolamento Generale delle Entrate Comunali. Esame ed approvazione.

PARERI RESI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. LGS 18.08.2000 n. 267.

VISTA la proposta di deliberazione in oggetto e l'istruttoria predisposta dall'Area Finanziaria, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità Tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

Itala, li

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

(Rag. C. C. Bonarrigo)




VISTA la proposta di deliberazione in oggetto e l'istruttoria predisposta dall'Area Finanziaria, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

Itala, li

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

(Rag. C. C. Bonarrigo)



Verbale n. 1 del 20-04-2015

L'anno 2015 del mese di Aprile nei locali comunali a seguito di convocazione notificata a tutti i consiglieri componenti alle ore 19,30 si è riunita la Commissione Consiliare regolamenti.

Sono componenti della commissione regolamenti i Sigg.:

Bello Agatino comp P.

Raveni Alessio " P.

Ricciardo Autunno " A.

Assiste il Segretario Comunale.

Si passa alla trattazione del 1° punto.

Regolamento comunale per le entrate generali

~~Tributarie~~ Tributarie. il Sig. Auditore

precisa l'importanza dell'ufficio Tributi

e l'importanza del regolamento

in questione al fine di regolamentare

tutte le entrate comunali Tributarie

e extra tributarie. Il Sig. Auditore

illustra sinteticamente il contenuto

del regolamento di cui si tratta. Dopo

l'esaminazione del regolamento in

oggetto i componenti esprimono parere

favorevole.

Si passa al 2° punto dell'ordine del

giorno ovente per oggetto: Regolamento
per l'esercizio del commercio su aree
pubbliche - Mercato settimanale. Le
Sigg. re Di. pro Couatte responsabile
dell'ufficio commercio illustra i contenuti
alla commissione, il Consigliere Raveri
Alessio chiede che il pagamento delle
anualità venga effettuato in 3 rate
quadrimestrali anticipate. Dopo l'esame
del regolamento citato in oggetto i componenti
esprimono ^{parere} favorevole. — Le solite si
chiede alle ore 13,40

Ateneo Belle
P. B. B.

M. B. B.

COMUNE DI ITALA

Provincia di Messina

REVISORE DEI CONTI

**OGGETTO : PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA PROPOSTA
DI APPROVAZIONE CONSILIARE DEL REGOLAMENTO GENERALE
DELLE ENTRATE COMUNALI. ESAME ED APPROVAZIONE.**

L'anno 2015 il giorno 27 Aprile il Sottoscritto Dott. Scarcella Giuseppe Maria, Revisore dei Conti del Comune di Itala, ha preso visione della proposta di approvazione del regolamento generale delle entrate comunali. Esame ed approvazione.

PREMESSO

Che l'art.52 D.Lgs. 15 Dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale " le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;

Che la legge finanziaria 2007 ed esattamente la Legge n. 29672006 ha introdotto varie novità in materia di disciplina generale della fiscalità locale degli Enti Locali, fra cui la necessità di uniformare gli aspetti generali delle entrate tributarie e patrimoniali dell' Ente alle varie disposizioni di legge, in modo da consentire una corretta e semplice lettura da parte dell'utente/contribuente;

RITENUTO CHE

Dover inserire tale disciplina generale delle entrate comunali di tipo tributario ed extratributario in apposito regolamento al fine di costituire un riferimento base normativo utile al contribuente nonché agli uffici preposti per l'espletamento dell'attività gestionale delle suddette entrate;

Visto

L' Art. 27, c. 8 della Legge n. 448/2001 secondo cui:

il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione (per l'anno in corso 31 maggio 2015);

I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento;

Il decreto del Ministero dell' Interno del 16 Marzo 2015 che ha prorogato i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione degli Enti Locali per l'anno 2015 a tutto il 31 Maggio 2015

In allegato la bozza di "REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI"

L'Art. 42 del D.Lgs n. 267/2000 che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente Regolamento;

Il parere favorevole dei Responsabili dell'area Tecnica e Finanziaria;

Lo Statuto Comunale

L. O.A.E.E.LL. vigente in Sicilia


Tutto ciò premesso e considerato lo scrivente Revisore dei Conti

ESPRIME

Per quanto di competenza, parere favorevole.

Dalla Casa Comunale li 27 Aprile 2015

Il Revisore dei Conti
Dott. Giuseppe Maria Scarpella





Comune di Itala
Provincia di Messina

**REGOLAMENTO
GENERALE
DELLE
ENTRATE COMUNALI**

S O M M A R I O

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento.....	pag. 3
Art. 2 - Regolamenti specifici delle entrate.....	» 3
Art. 3 - Individuazione delle entrate	» 3

CAPO II GESTIONE DELLE ENTRATE DEI TRIBUTI

Art. 4 - Soggetti responsabili delle entrate tributarie.....	pag. 4
Art. 5 - Modalità di gestione	» 5
Art. 6 - Attività di accertamento dei tributi	» 5
Art. 7 - Contenuto degli avvisi di accertamento.....	» 5
Art. 8 - Attività di notifica degli atti di accertamento	» 6
Art. 9 - Riscossione	» 6
Art. 10 - Autotutela	» 6
Art. 11 - Rimborsi.....	» 7
Art. 12 - Interessi.....	» 8
Art. 13 - Rateazioni	» 8
Art. 14 - Versamenti	» 8
Art. 15 - Compensazioni	» 8
Art. 16 - Contenzioso tributario	» 9
Art. 17 - Rapporti con gli altri uffici.....	» 9

CAPO III ENTRATE NON TRIBUTARIE

Art. 18 - Funzionario responsabile	pag. 10
Art. 19 - Accertamento delle entrate non tributarie.....	» 10

CAPO IV RAPPORTI CON I CITTADINI

Art. 20 - Informazione dei contribuenti.....	pag. 10
Art. 21 - Contenuto dei regolamenti.....	» 11
Art. 22 - Trasparenza e semplificazione	» 11
Art. 23 - Tutela della buona fede	» 12

CAPO V DISCIPLINA DELL'INTERPELLO

Art. 24 - Oggetto	pag. 12
Art. 25 - Presentazione dell'istanza.....	» 12
Art. 26 - Risposta del Comune	» 13
Art. 27 - Effetti dell'interpello.....	» 13

CAPO VI DISCIPLINA DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 28 - Disciplina generale	pag. 13
Art. 29 - Procedimento ad iniziativa del Comune.....	» 14
Art. 30 - Procedimento ad iniziativa del contribuente.....	» 14
Art. 31 - Perfezionamento dell'accertamento con adesione	» 14
Art. 32 - Effetti dell'accertamento con adesione.....	» 15

CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 33 - Casi non previsti dal presente regolamento.....	pag. 16
Art. 34 - Rinvio dinamico	pag. 16
Art. 35 - Entrata in vigore	pag. 16

CAPO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato in conformità alle disposizioni dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina le entrate del Comune, comprese quelle tributarie.
2. È esclusa dal presente atto ogni regolamentazione inerente l'individuazione e la definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi.
3. La finalità del presente Regolamento è quella di garantire ai cittadini equità di trattamento e trasparenza nei rapporti con gli uffici tributari, nonché di perseguire obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

Art. 2

Regolamenti specifici delle entrate

1. Le disposizioni del presente Regolamento sono da considerarsi prevalenti e derogatorie rispetto ad eventuali disposizioni contenute nei regolamenti delle singole entrate in contrasto con le stesse. Per ciascuna tipologia di entrata il Comune può adottare uno specifico regolamento.
2. Per quanto non regolamentato dal Comune si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti.

Art. 3

Individuazione delle entrate

1. Costituiscono entrate comunali disciplinate in via generale dal presente Regolamento i tributi comunali, le entrate patrimoniali, ivi compresi i canoni, proventi e relativi accessori di spettanza del Comune, le entrate provenienti dalla gestione dei servizi a carattere produttivo e le altre entrate con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.

CAPO II
GESTIONE DELLE ENTRATE DEI TRIBUTI

Art. 4

Soggetti responsabili delle entrate tributarie

1. Nel caso di gestione in economia da parte del Comune, sono responsabili delle singole entrate tributarie i funzionari e gli incaricati ai quali le stesse risultano affidate attraverso provvedimento adottato dall'organo competente.
2. Ai soggetti di cui al comma 1 sono conferite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'entrata; i predetti funzionari sottoscrivono ogni provvedimento, anche di natura sanzionatoria, connesso alla gestione dell'entrata, compresi gli atti di annullamento, di revoca e di sospensione derivanti dall'esercizio dell'autotutela da parte del Comune.
3. Quando il Comune abbia affidato ai soggetti indicati dall'art. 52, comma 5, lettera b), del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, gli stessi si intendono responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse.
4. Il dirigente dell'ufficio competente alla gestione delle entrate tributarie può conferire i poteri di accertamento, di contestazione immediata, nonché di redazione e di sottoscrizione del processo verbale di accertamento per le violazioni relative alle proprie entrate e per quelle che si verificano sul proprio territorio, a dipendenti del Comune o dei soggetti affidatari, anche in maniera disgiunta, delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di riscossione delle altre entrate, ai sensi dell'art. 52, comma 5, lettera b), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni. Si applicano le disposizioni dell'art.68, comma 1, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, relativamente all'efficacia del verbale di accertamento.
5. Le funzioni di cui al comma 4 possono essere conferite esclusivamente ai dipendenti del Comune e dei soggetti affidatari che siano in possesso almeno di titolo di studio di scuola media superiore di secondo grado, previa frequenza di un apposito corso di preparazione e qualificazione, organizzato a cura dell'ente locale stesso, nonché previo superamento di un esame di idoneità. Tali soggetti non devono avere precedenti e pendenze penali in corso né essere sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria, ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o della Legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, salvi gli effetti della riabilitazione.
6. La Giunta Comunale può, nel rispetto delle procedure previste dalla specifica disciplina di settore, istituire un fondo per l'erogazione di un incentivo al personale addetto agli uffici tributari del Comune, attribuibile, sulla base degli obiettivi raggiunti, in relazione a specifici programmi o progetti.

Art. 5

Modalità di gestione

1. Per quanto attiene all'accertamento e alla riscossione delle entrate tributarie, il Comune può utilizzare, anche disgiuntamente, una delle seguenti modalità di gestione:

- in economia, autonomamente o nelle forme associate previste negli articoli da 30 a 34 del D.Lgs. n. 267/2000,
 - mediante affidamento a terzi secondo le modalità di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del D.Lgs. n. 446/1997.
2. L'affidamento della gestione a terzi deve essere effettuato nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali e non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.
 3. La forma di gestione deve essere scelta secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Art. 6

Attività di accertamento dei tributi

1. I soggetti di cui all'art. 4 procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli e dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
3. Entro gli stessi termini di cui al comma 2, devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

Art. 7

Contenuto degli avvisi di accertamento

1. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
2. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

Art. 8

Attività di notifica degli atti di accertamento

1. Per la notifica degli atti di cui all'art. 5, ferme restando le disposizioni vigenti, il dirigente dell'ufficio competente, con provvedimento formale, può nominare uno o più messi notificatori.

2. I messi notificatori possono essere nominati tra i dipendenti dell'amministrazione comunale, tra i dipendenti dei soggetti ai quali l'ente locale ha affidato, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, nonché tra soggetti che, per qualifica professionale, esperienza, capacità ed affidabilità, forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate, previa, in ogni caso, la partecipazione ad apposito corso di formazione e qualificazione, organizzato a cura del Comune, ed il superamento di un esame di idoneità.

3. Il messo notificatore esercita le sue funzioni nel territorio del Comune, sulla base della direzione e del coordinamento diretto dei soggetti di cui all'art. 4.

4. Il messo notificatore non può farsi sostituire né rappresentare da altri soggetti.

Art. 9

Riscossione

1. La riscossione volontaria avviene secondo le modalità indicate nei regolamenti dei singoli tributi.

2. Nella definizione di tali modalità devono essere perseguite la velocizzazione delle fasi di acquisizione delle somme riscosse, la più ampia diffusione dei canali di pagamento e la sollecita trasmissione al Comune dei dati del pagamento stesso.

3. La riscossione coattiva avviene secondo la procedura di cui al D.P.R. n. 602/1973 qualora affidata al concessionario della riscossione; in alternativa, la riscossione può essere effettuata direttamente dagli uffici, utilizzando le procedure di cui al R.D. n. 639/1910.

4. Nel caso di riscossione coattiva, il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Art. 10

Autotutela

1. Il Comune, con provvedimento del soggetto di cui all'art. 4, può annullare o revocare totalmente o parzialmente gli atti amministrativi ritenuti illegittimi.

2. L'autotutela può essere esercitata sia spontaneamente dal Comune sia su iniziativa del soggetto obbligato.

3. Nel caso l'autotutela sia attivata su iniziativa del soggetto obbligato, la mancata risposta del Comune all'istanza di annullamento o di revoca o di sospensione dell'atto, entro 90 giorni dalla sua produzione, ha valore di silenzio-rigetto.

4. Anche quando il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario è tenuto ad annullarlo quando risulti palesemente illegittimo ed in particolare qualora:

a) vi sia una doppia imposizione soggettiva per lo stesso presupposto impositivo;

b) vi sia un errore di persona o di soggetto passivo;

c) i pagamenti siano stati regolarmente eseguiti;

- d) il calcolo sia errato nella determinazione delle somme dovute;
- e) sussistano i requisiti per la fruizione di regimi agevolativi;
- f) errore del presupposto del tributo;
- g) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;
- h) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dal comune.

5. Nel potere di annullamento o di revoca di cui al comma 1 deve intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appaia illegittimo o infondato. In caso di pendenza del giudizio, la sospensione degli effetti dell'atto cessa con la pubblicazione della sentenza.

6. L'annullamento dell'atto in pendenza di giudizio può essere effettuato previa valutazione dei seguenti fattori:

- probabilità di soccombenza dell'ente;
- importo delle spese inerenti il contenzioso;
- valore della lite.

7. In nessun caso sarà possibile emettere il provvedimento di cui al comma 1 qualora l'atto sia stato oggetto di sentenza definitiva favorevole all'ente.

Art. 11

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

2. La richiesta di rimborso, a pena nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.

3. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Art. 12

Interessi

1. Il Comune applica gli interessi per le operazioni di accertamento, riscossione e rimborso di tributi utilizzando il tasso di interesse legale.

2. Tali interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili ovvero, se a favore del contribuente, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 13

Rateazioni

1. In casi eccezionali e qualora sia comprovata da idonea documentazione la sussistenza di gravi difficoltà economiche che non consentano l'assolvimento di un'obbligazione tributaria entro le

scadenze previste, il soggetto di cui all'art. 4, comma 2, può consentire, previo atto formale, la rateizzazione del debito in un massimo di n. 12 (dodici) rate mensili di pari importo, con maggiorazione dell'interesse legale a decorrere dalla data di scadenza del debito.

2. Qualora l'importo del debito complessivo sia superiore ad euro 5.000,00 (cinquemila), il contribuente dovrà fornire al Comune idonea copertura fideiussoria assicurativa.

3. In caso di mancato pagamento entro le scadenze stabilite, anche di una sola rata, ovvero di mancata presentazione della garanzia di cui al comma 2, il contribuente dovrà versare l'intero debito residuo entro 60 gg. dall'inadempimento.

Art. 14

Versamenti

1. Il Comune non procede ad emettere atti di imposizione il cui importo sia inferiore ad Euro 12,00 (dodici), salvo per la TOSAP, l'Imposta comunale sulla pubblicità ed i diritti sulle pubbliche affissioni il cui importo viene fissato in euro 3,00 (tre).

2. Allo stesso modo, gli uffici non procederanno ad effettuare rimborsi di tributi entro l'importo di cui al comma 1.

3. I predetti limiti devono considerarsi comprensivi di eventuali sanzioni, interessi ed addizionali.

4. Il pagamento dei tributi deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Art. 15

Compensazioni

1. Il contribuente ha diritto a compensare le somme a credito e a debito relative a tributi di competenza del Comune.

2. La compensazione può essere effettuata per la stessa tipologia del tributo nonché con riferimento sia alla stessa annualità che ad annualità differenti. Sono esclusi dalla compensazione i crediti e i debiti relativi a tributi non gestiti in economia.

3. Al fine di beneficiare di tale possibilità di compensazione, il contribuente deve presentare, almeno 60 (sessanta) gg. prima della scadenza dell'importo a debito, apposita istanza contenente i dati relativi.

4. In caso di mancato riscontro entro 30 (trenta) gg. dalla presentazione della comunicazione, il contribuente deve intendersi tacitamente autorizzato ad effettuare la compensazione secondo le modalità comunicate.

Art. 16

Contenzioso tributario

1. Spetta al Sindaco, ovvero, qualora previsto nello Statuto comunale, al funzionario delegato, costituirsi in giudizio in ogni grado del contenzioso tributario, nonché mettere in atto le opportune azioni accessorie nell'interesse del Comune, quali la proposizione o l'accettazione di conciliazioni giudiziali.

2. Qualora ritenuto necessario, in mancanza di idonee professionalità all'interno del Comune è possibile affidare la difesa in giudizio a professionisti esterni all'Ente.

Art. 17

Rapporti con gli altri uffici

1. I funzionari degli altri uffici comunali, nonché i soggetti gestori di servizi pubblici comunali, dovranno garantire ai soggetti di cui all'art.4, comma 2, la massima collaborazione e celerità nella fornitura di dati, atti, pareri ed ogni altra documentazione ritenuta necessaria per l'espletamento delle funzioni di cui all'art.5.

CAPO III
ENTRATE NON TRIBUTARIE

Art. 18

Funzionario responsabile

1. L'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale delle entrate non tributarie è riservato ai funzionari e/o al personale incaricato designati con provvedimento adottato dall'organo competente, cui l'entrata fa riferimento.

2. I funzionari e/o il personale incaricato sono responsabili:

a) del rispetto delle norme regolamentari proprie del servizio cui l'entrata fa riferimento;

b) del rispetto del presente regolamento.

3. Sono di competenza dei funzionari e/o del personale incaricato anche tutti gli atti relativi alle riscossioni coattive ed al contenzioso.

Art. 19

Accertamento delle entrate non tributarie

1. Le entrate non tributarie sono da considerare accertate solo quando, in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico, è possibile individuare: a) il debitore (persona fisica o giuridica); b) l'ammontare del credito e la scadenza per il pagamento.

2. Tutta la materia, relativa alle entrate patrimoniali, trova disciplina nel codice civile ed in quello di procedura civile.

CAPO IV
RAPPORTI CON I CITTADINI

Art. 20

Informazione dei contribuenti

1. Gli uffici comunali devono assumere idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia tributaria, anche curando la predisposizione di testi coordinati e mettendo gli stessi a disposizione dei contribuenti presso l'ufficio tributi.
2. Gli uffici devono altresì assumere idonee iniziative di informazione elettronica, tali da consentire aggiornamenti in tempo reale, da porre a disposizione gratuita dei contribuenti.
3. L'ufficio tributi porta a conoscenza dei contribuenti tempestivamente e con i mezzi idonei i provvedimenti emessi dal Comune inerenti l'organizzazione, le funzioni e i procedimenti in materia tributaria.

Art. 21

Contenuto dei regolamenti

1. Le norme regolamentari devono essere redatte in modo chiaro, al fine di consentire un'agevole lettura da parte dei cittadini e di perseguire l'obiettivo della certezza nell'applicazione delle disposizioni adottate.
2. Le modifiche apportate a precedenti norme regolamentari devono riprodurre il testo integrale della norma risultante dalla modifica.
3. Le norme regolamentari dei singoli tributi devono essere improntate a principi di semplificazione e non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti non previsti dalle disposizioni di legge, salvo che non siano finalizzati alla concessione di un trattamento più favorevole di quello previsto per legge.

Art. 22

Trasparenza e semplificazione

1. Al contribuente deve essere assicurata l'effettiva conoscenza degli atti allo stesso destinati. A tal fine il Comune provvede comunque a comunicarli nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale desumibile dalle informazioni in possesso della stessa amministrazione o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico procedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare.
2. Gli atti sono in ogni caso comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario.
3. Il Comune deve informare il contribuente di ogni fatto o circostanza a conoscenza dell'Ente dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione.

4. Il Comune assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra propria comunicazione siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili e siano comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria e che il contribuente possa adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.

5. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente.

6. Prima di procedere alla notifica degli avvisi di accertamento e/o delle iscrizioni a ruolo di partite derivanti dalla liquidazione stesse, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione o degli atti in possesso dell'Ufficio, l'Ufficio tributi deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta. La disposizione si applica anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minor rimborso di imposta rispetto a quello richiesto.

Art. 23

Tutela della buona fede

1. I rapporti tra contribuente e Comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.

2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti del Comune, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori del Comune stesso.

3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta; in ogni caso non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria.

CAPO V
DISCIPLINA DELL'INTERPELLO

Art. 24

Oggetto

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al Comune circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse.
2. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria e non comporta interruzione o sospensione dei termini di decadenza e di prescrizione.

Art. 25

Presentazione dell'istanza

1. Il contribuente deve proporre l'interpello prima di dare attuazione al comportamento proposto dallo stesso.
2. L'istanza deve chiaramente illustrare il quesito avanzato e indicare la soluzione proposta e il conseguente comportamento che il contribuente intende porre in atto.

Art. 26

Risposta del Comune

1. Il Comune inoltra risposta alle istanze di interpello entro gg.30 (trenta) giorni dal ricevimento delle stesse.
2. Qualora la risposta non venga emessa entro il termine di cui al comma 1, opera la presunzione che l'amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente.
3. Il Comune ha facoltà, una sola volta nell'ambito della stessa procedura, di sospendere il procedimento per richiedere ulteriori precisazioni o documentazione integrativa; in tale caso, i termini di cui al comma 1 ricominciano a decorrere dalla data di inoltro di quanto richiesto.
4. Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da un numero elevato di contribuenti concerna la stessa questione o questioni analoghe fra loro, il Comune può rispondere collettivamente, attraverso una circolare cui deve essere data idonea informativa.

Art. 27

Effetti dell'interpello

1. La risposta del Comune, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente.
2. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se presunta ai sensi dell'art. 26, comma 2, è nullo.

CAPO VI
DISCIPLINA DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 28

Disciplina generale

1. L'accertamento con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
2. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.
3. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo, per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.

Art. 29

Procedimento ad iniziativa del Comune

1. Il soggetto di cui all'art. 4, comma 1, qualora lo ritenga opportuno per evitare l'insorgenza di contenzioso, valutata l'entità della cifra dovuta, prima di dare corso alla notifica di qualsiasi accertamento può inviare ai soggetti obbligati invito a presentarsi, nel quale sono indicati:
 - a) la fattispecie tributaria suscettibile di accertamento,
 - b) i periodi di imposta suscettibili di accertamento,
 - c) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione per eventualmente definire l'accertamento con adesione.
2. Trascorsi i termini di comparizione di cui al comma precedente, il responsabile del servizio disporrà, entro i trenta giorni successivi, la notificazione dell'atto di accertamento.

Art. 30

Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica, non preceduto dall'invito di cui all'art. 29, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la commissione tributaria provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.
2. La presentazione dell'istanza di cui al precedente comma 1, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione e di quelli per la riscossione delle imposte in pendenza di giudizio, per un periodo di novanta giorni.
3. L'impugnazione dell'atto da parte del soggetto che abbia richiesto l'accertamento con adesione comporta rinuncia all'istanza.
4. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza, l'ufficio, anche telefonicamente, formula al contribuente l'invito a comparire.

5. Eventuali motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.

Art. 31

Perfezionamento dell'accertamento con adesione

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal soggetto di cui all'art.4.
2. Nell'atto sono indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.
3. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro gg.30 (trenta) dalla redazione dell'atto.
4. Le somme dovute possono essere versate, a richiesta del contribuente, anche ratealmente, in un massimo di n. 6 (sei) rate trimestrali di pari importo se le somme dovute superano i 1.000,00 (mille) euro.
5. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 3; sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati alla data di perfezionamento dell'atto di adesione.
6. La concessione dei pagamenti rateali sopra indicati è subordinata alla presentazione di idonea prestazione di garanzia mediante polizza fidejussoria o fideiussione bancaria qualora il debito sia superiore ad euro 5.000,00 (cinquemila). In caso di mancato versamento anche di una sola rata, fermo restando l'ammontare dell'imposta concordata, il contribuente dovrà corrispondere gli interessi nella misura del saggio legale, calcolati sulla somma ancora dovuta, dalla data di scadenza della rata non versata.
7. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento e la documentazione relativa all'eventuale prestazione della garanzia. L'ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione.
8. La definizione si perfeziona con il versamento di cui al comma 3, ovvero con il versamento della prima rata e con la prestazione dell'eventuale garanzia, previsti dai commi 4, 5 e 6.
9. In caso di tributi riscossi tramite ruolo, l'ufficio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzione pecuniaria ed interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata.

Art. 32

Effetti dell'accertamento con adesione

1. La definizione dell'accertamento con adesione ha effetto per tutti i beni cui si riferisce l'atto, denuncia o dichiarazione che ha formato oggetto di imposizione.
2. Il valore definito vincola l'ufficio ad ogni ulteriore effetto limitatamente ai beni oggetto del verbale. Sono escluse adesioni parziali riguardanti singoli beni contenuti nello stesso atto o dichiarazione.

3. La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.
4. L'intervenuta definizione non esclude peraltro la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione, né dagli atti in possesso alla data medesima.

CAPO VII
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 33

Casi non previsti dal presente regolamento

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione, in quanto compatibili:
- a) le leggi nazionali e regionali;
 - b) lo statuto comunale;
 - c) i regolamenti comunali.

Art. 34

Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopra ordinata.

Art. 35

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1 Gennaio 2015
2. **Le disposizioni di cui agli artt. 6, 7, 9, 11, 12, 14 e 15 del presente regolamento si applicano anche ai rapporti di imposta pendenti alla data del 1 Gennaio 2015**

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
Dott. SEBASTIANO D'ANGELO

IL CONSIGLIERE ANZIANO
BERLINGHIERI SALVATORE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. MARCELLO IACOPINO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000)

REG. PUBBL. N° 225 del 15-05-2015

Su attestazione del messo comunale si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 11 della Legge Regionale n° 44/1991, è stata affissa all'Albo Pretorio il 15-05-2015 e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi fino al 30-05-2015

Itala li

IL MESSO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. MARCELLO IACOPINO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000)

Si certifica che la suestesa Deliberazione, è divenuta esecutiva il 15-05-2015 ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000 in quanto:

- o sono decorsi 10 giorni dalla data della pubblicazione;
- o è stata dichiarata immediatamente eseguibile;

Itala li 15-05-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. MARCELLO IACOPINO